

Pubblicato il 15/04/2021

N. 00706/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01240/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2021, proposto da

Giancarlo Tondo, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Irene Contorno e Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Napoli 1 Centro, rappresentata e difesa dagli avvocati Gelsomina D'Antonio e Armando Vitiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla Via Comunale del Principe n.13/A (Servizio affari giuridico – legali e contenzioso della stessa ASL);

Regione Campania, in p.l.r.p.t. (non costituita in giudizio);

nei confronti

Giuseppe Dante (non costituito in giudizio);

per l'annullamento

- della graduatoria definitiva degli aspiranti ad incarichi ambulatoriali anno 2021, adottata dall'A.S.L. Napoli 1 Centro - U.O.C. Coordinamento Amministrativo Attività Dipartimentali/Territoriali e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 25 gennaio 2021, nella parte in cui viene assegnato a parte ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- della graduatoria provvisoria degli aspiranti ad incarichi ambulatoriali anno 2021, adottata dall'Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1 Centro - U.O.C. Coordinamento Amministrativo Attività Dipartimentali/Territoriali in data 2 novembre 2020, prot. n. 6022, nella parte in cui non viene attribuito a parte ricorrente il punteggio legittimamente spettante;
- del punteggio complessivo erroneamente riconosciuto a parte ricorrente, pari a 4.020;
- del verbale n. 30 del 14 dicembre 2020, ottenuto all'esito di istanza di accesso agli atti e recante prot. n. 5622 del 22 febbraio 2021, reso dal Comitato Paritetico Regionale Specialistica ambulatoriale interna – art. 17 A.C.N. 2020, nella parte in cui si prevede di attribuire ai laureati in Odontoiatria e Protesi dentaria, in possesso di uno o più titoli di specializzazione, solo “punti 1 per ogni titolo di specializzazione oltre quelli previsti per il diploma di laurea in Odontoiatria e senza tener conto del voto di specializzazione”;
- dei verbali, di estremi non conosciuti, recanti la valutazione dei titoli posseduti da parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;

Nonché per l'accertamento:

del diritto di parte ricorrente alla rettifica del punteggio assegnato, con conseguente attribuzione, in suo favore, di quello legittimamente spettante ai fini dell'utile inclusione nella graduatoria definitiva degli aspiranti ad incarichi ambulatoriali - anno 2021;

Per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate:
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di attribuzione in favore dell'odierna parte ricorrente del punteggio legittimamente spettante in virtù dei titoli posseduti, ai fini dell'utile inserimento della stessa nella graduatoria definitiva degli aspiranti ad incarichi ambulatoriali – anno 2021, nonché, ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ASL Napoli 1 Centro;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 il dott. Domenico De Falco, svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ravvisata la sussistenza della giurisdizione amministrativa, avuto riguardo al fatto che il giudizio si incentra anche e soprattutto sull'individuazione della fonte di regolamentazione (Accordo Collettivo Nazionale) applicabile ai fini della predisposizione della graduatoria, attenendo quindi ad una fase precedente alla stessa pubblicazione dell'avviso e nella quale l'Amministrazione esercita poteri di tipo pubblicistico;

Ritenuto, nell'ambito della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, che il ricorso non pare assistito dal necessario *fumus* di fondatezza,

atteso che nelle istruzioni per la compilazione della domanda di inclusione nella graduatoria (depositati in atti) vi era un riferimento espresso all'applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale del 17/12/2015 ed era, altresì, espressamente sancita la previsione secondo cui *“Per la branca di odontoiatria, il diploma di laurea non costituisce titolo di specializzazione. Pertanto, non è riconosciuto il relativo punteggio, ma solo quello per le specializzazioni oltre la prima”*;

Ritenuto che tale previsione parrebbe immediatamente lesiva della posizione del ricorrente e, pertanto, meritevole di essere impugnata immediatamente, ponendosi, quindi, il dubbio sulla stessa ammissibilità del ricorso che, ad ogni buon conto, si evidenzia alle parti anche ai fini dell'art. 73 c.p.a.;

Ritenuto in ogni caso che in vista della pubblica udienza sia necessario – così come richiesto da parte ricorrente - disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli aspiranti all'incarico di cui è causa presenti nella graduatoria, in quanto potenziali controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente;

Ritenuto che a tal fine possa disporsi la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità semplificate di cui all'art. 52 del c.p.a. (*“il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”*);

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo al giudice adito di disporre la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. da ultimo TAR Campania, Napoli, sez. V, ordinanza, n. 668/2021);

Considerato a tal fine che:

- La comunicazione ai controinteressati potrà avvenire onerando l'Amministrazione regionale e la ASL Napoli 1 Centro di pubblicare – su richiesta di parte ricorrente, tenuta altresì a sostenere le eventuali spese relative - ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Prima Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
 - Le Amministrazioni onerate non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla data del 20 ottobre 2021 di celebrazione dell'udienza pubblica, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
 - Le Amministrazioni onerate dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
 - Le medesime Amministrazioni dovranno inoltre curare che sull'*home page* dei propri siti venga inserito un collegamento denominato "*Giudizio sulla graduatoria degli aspiranti ad incarichi ambulatoriali anno 2021, adottata dall'A.S.L. Napoli 1 Centro*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sarà stata eseguita la pubblicazione con le modalità predette;
 - Le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione al ricorrente della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria della Sezione, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;
- Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 20 ottobre 2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima):

- a) respinge l'istanza cautelare;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami con le modalità e nei termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 ottobre 2021;
- d) compensa le spese della fase cautelare tra le parti costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020, con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Falco

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO